



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

SEZIONE CIVILE

n. 8/2022 Accordo Sovraind.

Il Giudice Delegato Dr Francesca Miconi

Letto il ricorso per la ammissione al procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (per accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti) proposto da

ZAMAGNI GIACOMO (cf ZMGGCM76L13H294I)

Visti gli artt 7 e ss L 3/2012 ;

rilevato che a norma dell'art 10 L 3 /2012 il Giudice , a seguito del deposito della domanda, è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative, essendo espressamente prevista la verifica che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge stessa;

Rilevato che nella fattispecie il debitore , che intende ristrutturare debiti personali derivanti esclusivamente da pregressa concessione di garanzie fideiussorie in favore di una società di capitali, ora dichiarata fallita :

1- è in possesso del requisito soggettivo per accedere alla procedura di sovraindebitamento, poiché svolge la attività di lavoro dipendente;

2- non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art 7 comma 2 L 2/2013 : non è in particolare ravvisabile, riguardo all'atto dispositivo della proprietà di una quota di



immobile posto in essere nel dicembre 2013 ed oggetto di sentenza di revocatoria, la sussistenza di atti in frode ostativi ai sensi dell'art 7 comma 2 lett d quater, come definibili a seguito della novella introdotta con la L 176/2020 , tenuto conto che il debitore proponente ha analiticamente esposto il contenuto della vendita e la vicenda della revocatoria, ponendone a conoscenza completa i creditori, e che al relativo depauperamento patrimoniale è già stato posto rimedio – almeno rispetto ai creditori che hanno agito giudizialmente – con la sentenza di accoglimento della revocatoria (seppure ancora non passata in giudicato);

3- è residente in un Comune del circondario del Tribunale di Rimini;

4- ha depositato la documentazione e fornito tutte le notizie di cui all'art 9 comma 2 L 3/2012 ; **va documentato l'avvenuto deposito della proposta , a cura dell'OCC, all'agente di riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli Enti locali, dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, ex art 9 L 3/2012;**

5- ha allegato alla proposta una relazione particolareggiata del professionista nominato per le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, contenente anche attestazione di fattibilità del piano ; in rapporto con la documentazione allegata dal debitore, le valutazioni contenute nella relazione risultano logiche e conseguenti;

6- ha formulato una proposta che non contrasta con disposizioni inderogabili di legge ;

ritenuto pertanto che possa farsi luogo alla fissazione dell'udienza per la verifica della adesione dei creditori destinatari della proposta , salva ogni ulteriore valutazione in fase di omologa, a norma dell'art 10 comma 1 L 3/2012;

fissa



l'udienza del 27-10-2022 ore 13 per la verifica dell'accordo, assegnando ai ricorrenti termine per la comunicazione ai creditori di proposta e decreto **fino al 26-9-2022** ;

- dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Rimini entro tre giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, a cura e spese di parte ricorrente;
- dispone che fino alla definitività del provvedimento di omologazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o sequestri conservativi, o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;
- avverte il debitore che fino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo con l'autorizzazione del Giudice, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori.

Si comunichi.

Rimini, 1-9-2022

Il GD

Dr Francesca Miconi

